

Condizioni particolari di RDO Mepa n. 2969537

SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DI ARPA PIEMONTE

CIG ZA33582AB3

INDICE

ART. 1	Premessa – Informazioni generali
ART. 2	Oggetto, durata e importo dell'appalto
ART. 3	Requisiti di partecipazione
ART. 4	Avvalimento
ART. 5	Modalità di presentazione dell'offerta
ART. 6	Criterio di aggiudicazione
ART. 7	Verifica anomalia delle offerte
ART. 8	Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
ART. 9	Foro competente - controversie
ART.10	Clausola finale
ART.11	Trasparenza - anticorruzione

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Capitolato tecnico

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni particolari di RDO contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura di cui in premessa, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (art.95, comma 4, lett.B, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dalle condizioni generali di fornitura, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Servizi di supporto specialistico” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.**

Si precisa quanto segue:

- l'offerta economica e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificare la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo, messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es. offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate.

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, **dovranno essere trasmesse con le modalità di seguito riportate:**

- Quesiti. Le richieste devono essere formulate attraverso l'apposita funzionalità del portale **entro il 17.03.2022** Le risposte ai quesiti saranno fornite **entro il 22.03.2022** tramite trasmissione di un comunicato con l'apposita funzionalità del portale

L'Agenzia si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 83 comma 9) del D.Lgs n. 50/2016.

- a) Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice "Acquisti Beni e servizi" Dott. Massimo Boasso (tel. 011.19680170 e-mail acquisti@arpa.piemonte.it)
- b) E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i la Dott.ssa Rossella Orsogna, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Ufficio affari generali e legali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto:

E' oggetto della presente procedura negoziata con RDO sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A., **l'acquisizione del servizio di brokeraggio a favore di Arpa Piemonte**, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale di appalto.

Durata:

La durata dell'appalto è fissata in anni tre (3) decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto.

Valore del contratto:

Euro 58.834,08 premi netti ramo auto	provvigione attuale 2,50% = Euro 1.470,85
Euro 82.973,55 premi netti/anno altri rami	provvigione attuale 5% = Euro 4.148,68
Totale provvigioni/anno	Euro 5.620,00 (con arrotondamento)
Totale provvigioni/triennio	Euro 16.860,00

Ferma restando la non onerosità del presente servizio per Arpa Piemonte, l'importo triennale a base di gara del presente appalto ammonta quindi ad Euro 16.860,00.

In ragione della peculiare modalità di retribuzione del broker, l'entità economica del presente appalto viene calcolata ai soli fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria, degli adempimenti ANAC e del valore della garanzia.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:

- Di rinnovare per ulteriori 36 mesi il contratto alla scadenza, alle medesime condizioni allora vigenti, per un valore pari ad Euro 16.860,00;
- Di modificare la durata del contratto ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo non superiore a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, per un valore pari ad Euro 2.810,00.

Sia la ripetizione del servizio, sia la proroga tecnica possono essere attivate da Arpa Piemonte entro il termine contrattuale di scadenza, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta all'impresa.

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 comma 4 del D.L.vo 50/2016, è pari a **€ 36.530,00**. In tale importo sono comprese le opzioni sopraindicate.

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è prevista la quantificazione dei costi della manodopera ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.23, comma 16, e 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

La Ditta aggiudicataria resterà vincolata al pieno rispetto delle norme e prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura per tutta la durata del servizio

L'aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della P.A.

Questa Agenzia si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

L'Agenzia si riserva inoltre il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto contrattuale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

ART.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 50/2016.

3.1 L'offerente ai fini della partecipazione alla procedura di gara deve possedere i seguenti requisiti di **ordine generale e di idoneità professionale**:

1. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lett.a del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'iscrizione alla CCIAA per attività coerente con l'oggetto della presente procedura;
3. iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.) sezione B (Broker) di cui all'art.109 e ss del D.Lgs. n.209/2005;

3.2 I seguenti requisiti di capacità tecnica professionale:

1. Aver prestato servizi di brokeraggio assicurativo nell'arco dell'ultimo triennio (2019/2020/2021) verso almeno 5 Pubbliche Amministrazioni.

Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e di ordine generale in capo a tutti i concorrenti, i soggetti di cui all'art.45 , comma 2 lett. d) e) e g) del D.Lgs.50/2016 devono possedere i restanti requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio, purchè in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo che, in ogni caso, dovrà anche eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La mancanza di tali requisiti, anche in capo ad una sola impresa, comporterà l'esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara.

Dovrà inoltre essere dichiarata la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le imprese raggruppate.

ART.4 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui all'art.3.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni particolari di RDO.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistiinretepa.it. Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

5.1 La documentazione amministrativa da presentare è la seguente:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) : l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere oggetto di autodichiarazione da parte dei concorrenti mediante compilazione, sottoscrizione e presentazione a sistema di tale documento firmato digitalmente.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: amministratore delegato, consigliere delegato, consigliere con poteri di rappresentanza etc).
2. **cauzione provvisoria** una garanzia provvisoria pari a 2% dell'importo a base di gara, ovvero pari ad Euro 337,20. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
 3. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
 4. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
 5. Eventuali atti relativi a Raggruppamenti e Consorzi;

Precisazioni in ordine alla garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul c/c bancario intestato ad Arpa Piemonte IBAN: IT 19 W 02008 01033 000040783853 presso Istituto Unicredit SpA Ag. Via XX Settembre 31, Torino;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente

normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 260 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire su MePA il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

5.2 Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione tecnica composta da massimo 20 pagine in formato A4 carattere 12 senza allegati oltre ai curricula del team proposto per l'esecuzione del servizio.

La relazione tecnica dovrà contenere in maniera analitica gli elementi caratterizzanti la proposta di servizio e dovrà contenere le indicazioni atte a consentire la verifica di conformità alle specifiche di minima indicate nel capitolato tecnico e la valutazione con i parametri indicati al successivo art.6, a tal fine, deve conseguentemente:

- essere formulata in lingua italiana ed essere privo di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;

- contenere una descrizione dettagliata e completa degli elementi oggetto di valutazione ed essere suddivisa in paragrafi corrispondenti;

In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica integrerà le disposizioni del capitolato e sarà parte integrante del contratto.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppate.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

5.3 Offerta Economica

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., sulla base del quale i concorrenti competeranno solo in base ai criteri qualitativi.

Non vi sarà alcuna attribuzione di punteggio all'elemento prezzo che assume la forma di costo fisso.

Per ragioni legate esclusivamente al funzionamento della piattaforma per gli acquisti delle PA (MEPA) l'operatore economico dovrà compilare il campo "Offerta Economica" inserendo il valore 1 **che non ha effettivo valore di offerta** ma trattasi di operazione necessaria per proseguire con il caricamento dell'offerta.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non è prevista la quantificazione dei costi della manodopera ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt.23, comma 16, e 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

ART.6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., sulla base del quale i concorrenti competeranno solo in base ai criteri qualitativi e ai relativi fattori ponderali di seguito elencati, fissando a 100 il punteggio massimo attribuibile, senza alcuna attribuzione di punteggio all'elemento prezzo che assume la forma di costo fisso.

La percentuale di provvigione in misura fissa a base del presente appalto è stabilita da Arpa Piemonte nella misura del:

- 2,50% polizze ramo auto;
- 5% altri rami

Il punteggio totale (P.TOT) per ciascuna offerta sarà determinato dalla sommatoria dei punti attribuiti all'offerta tecnica (p.ti 100) sulla base degli elementi di valutazione esplicitati di seguito:

A) Struttura organizzativa dedicata all'espletamento del servizio (punti max 20)

- A1 Curriculum vitae del Referente del servizio (punti max 5)

Saranno apprezzate la competenza e l'esperienza su commesse di Pubbliche Amministrazioni e nella conduzione di progetti di risk assessment del Referente proposto, nonché la coerenza del suo cv rispetto agli obiettivi del servizio

- A2 Struttura e composizione del team dedicato all'esecuzione del servizio (punti max 15)

Il punteggio sarà assegnato in base all'adeguatezza dell'organigramma, agli obiettivi del servizio, con particolare riferimento alla composizione, competenza ed esperienza, del team dedicato anche in termini conoscenza del sistema pubblico con ulteriore particolare riferimento al sistema delle Agenzie e al CCNL Sanità comparto e dirigenza.

B) Progetto di espletamento del servizio (punti max 80)

- B1 Metodologia proposta per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi e per la progettazione di interventi migliorativi ai fini della riduzione e/o prevenzione dei rischi individuati, di una loro più efficace copertura, ma anche dell'ottimizzazione del portafoglio assicurativo e della riduzione del costo del rischio (punti max 15)

Il punteggio sarà assegnato sulla base dell'adeguatezza della proposta metodologica a garantire una accurata e attendibile analisi e mappatura dei rischi specifici, ad individuare soluzioni migliorative in tema di contenimento/prevenzione dei rischi e conseguimento di economie di spesa, concretamente applicabili in realtà analoghe a quella dell'amministrazione aggiudicatrice e delle polizze in essere.

- B2 Modalità operative per la gestione dei contratti assicurativi (punti max 15)

Saranno valorizzate l'affidabilità ed efficacia del sistema di segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti tecnico-formali stabiliti nelle rispettive polizze.

- B3 Assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti la procedura di selezione del contraente per l'acquisto di polizze assicurative, individuazione dei criteri di aggiudicazione nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche (punti max 15)

Saranno apprezzate qualità, tempestività e affidabilità del supporto offerto.

- B4 Modalità di gestione dei sinistri (punti max 30)

Il punteggio a disposizione, con l'articolazione prevista di seguito, verrà attribuito considerando le soluzioni organizzative proposte, le risorse messe a disposizione, la possibilità di ricorrere a esperti specializzati nella soluzione di problematiche particolari, la messa a disposizione di una piattaforma web-based per la consultazione dello stato dei sinistri, la comprensibilità e facilità di accesso all'applicazione, il supporto fornito nella valutazione delle proposte di liquidazione, i tempi di risposta nel lavoro di intermediazione con le compagnie (inclusi liquidatori e periti) e le modalità di gestione dei flussi documentali.

- B4a punti max 10

- assistenza ed affiancamento a personale dell'Agenzia nella redazione delle denunce di sinistro e nell'interpretazione dei testi di polizza;
- organizzazione del team dedicato alla gestione dei sinistri;

- fornitura di manuali e modulistica per le denunce;
- tempistica di apertura sinistri e trasmissione informazioni alla Compagnia;
- gestione sinistri attivi e denunce sinistri passivi.
- **B4b punti max 10**
 - modalità di gestione dei flussi documentali riguardanti i sinistri;
 - messa a disposizione di una piattaforma web based di facile accesso, alimentata da personale del broker, per la consultazione dello stato dei sinistri e l'estrazione di reportistica;
 - fornitura di documentazione riepilogativa.
- **B4c punti max 10**
 - valutazione dell'incidenza della sinistrosità;
 - consulenza finalizzata alla gestione delle situazioni caratterizzate da maggiori criticità;
 - esame delle perizie e degli atti di liquidazione;
 - supporto nella valutazione dei danni.
- **B5 Formazione del personale di Arpa Piemonte (punti max 5)**

si terrà conto degli strumenti formativi adottati, della concreta utilità per l'Agenzia del programma proposto e della competenza/professionalità dei docenti utilizzati.

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sarà assegnato da una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, che avrà facoltà di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti possibili (non è possibile il soccorso istruttorio sull'offerta tecnica) ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni.

Il calcolo del punteggio per gli elementi qualitativi che compongono l'offerta tecnica viene effettuato con la formula del cd metodo aggregativo compensatore:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

In cui:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

Σ_n = sommatoria

A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, secondo quanto di seguito specificato. Detti coefficienti, variabili tra zero e uno, saranno determinati dalla Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo all'assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione suesposti appunto mediante confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare; il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 3, la matrice sarà composta da 2 righe e 2 colonne. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti e assegnando un punteggio da 1 a 6 in base alla seguente scala semantica:

- 1 – parità di preferenza
- 2 – preferenza minima
- 3 – preferenza piccola
- 4 – preferenza media
- 5 – preferenza grande
- 6 – preferenza massima.

Quindi, per ciascun criterio di valutazione discrezionale, ciascun commissario costruirà la matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero N dei concorrenti meno uno.

Al termine dei confronti si attribuiranno i punteggi sulla base del seguente metodo: per ciascun commissario, si procederà alla somma delle preferenze attribuite a ciascun concorrente.

Si trasformerà poi, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuendo alla somma più alta il valore di 1 e riproponendo su di essa tutte le altre.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione di ciascun criterio discrezionale sarà utilizzata, per ciascun concorrente, la somma dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, senza ricorrere al confronto a coppie, sulla base della seguente scala di corrispondenza:

Ottimo: 1,0

Più che adeguato: 0,8

Adeguato: 0,6

Parzialmente adeguato: 0,4

Scarsamente adeguato: 0,2

Inadeguato: 0

La Commissione calcolerà poi la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente da applicare al medesimo.

Successivamente, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all’offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte.

I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione ed i punteggi ottenuti per ogni singolo parametro saranno quindi sommati.

Non si procederà ad ulteriore riparametrazione.

ART.7 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 8 AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA..

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) **cauzione definitiva** a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 103 del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo);
- b) comunicazione degli ulteriori eventuali dati che ai sensi della documentazione di gara devono essere richiesti in fase di aggiudicazione;

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, Arpa Piemonte avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

ART. 9 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 10 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 11 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art.2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G.n.9 del 31.01.2014:

I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Arpa Piemonte per il periodo 2021-2023 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell-illegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la piattaforma per la segnalazione di condotte illecite (cd whistleblowing) disponibile al seguente link del sito Internet dell'Agenzia <https://www.arpa.piemonte.it/intranet/intranet-news/nuova-piattaforma-per-le-segnalazioni-su-condotte-illecite> o attraverso la segnalazione sulla seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i., consultabili alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento>

L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.

II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA SEMPLICE
ACQUISTI BENI E SERVIZI
(Dott. Massimo Boasso)
FIRMATO IN ORIGINALE